

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la pesca

PROVVISORIO
2005/0205(CNS)

10.1.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca
(COM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: Iles Braghetto

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca (COM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0499)¹,
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0354/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) Il regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza* modifica le

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

disposizioni della legislazione comunitaria in materia di licenze di pesca al fine di adeguare i requisiti relativi alle informazioni minime e di precisare il ruolo delle licenze di pesca nella gestione della capacità della flotta.

*** G U L 203 del 4.8.2005, pag. 3.**

Motivazione

Era necessario modificare le informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca per armonizzarle con le informazioni e la terminologia impiegate nel regolamento relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (regolamento n. 26/2004 della Commissione). Era necessario inoltre precisare il concetto di licenza di pesca allo scopo di definirne esattamente il ruolo in quanto strumento di gestione della flotta. Tale ruolo era implicito nel precedente quadro giuridico, ma non era chiaramente formulato.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)

(1 ter) Data la costante diminuzione di svariati stock presenti nelle acque comunitarie , risulta necessario migliorare ed estendere le esistenti misure di conservazione; a tale riguardo, le licenze di pesca forniscono una tecnica di gestione flessibile e utile.

Motivazione

Mantenere gli stock a livelli sostenibili costituisce un obiettivo fondamentale, e l'estensione delle esistenti misure di conservazione è di interesse vitale in considerazione del fatto che svariati stock sono in diminuzione.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 1 QUATER (nuovo)

(1 quater) L'obiettivo dovrebbe consistere nel prevedere uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche viventi, riconoscendo al contempo l'interesse del settore della pesca al proprio sviluppo a lungo termine e alle

*proprie condizioni economiche e sociali,
nonché l'interesse dei consumatori,
tenendo presenti i limiti biologici e nel
dovuto rispetto dell'ecosistema marino.*

Emendamento 4

CONSIDERANDO 1 QUINQUIES (nuovo)

*(1 quinquies). Le decisioni in materia di
conservazione hanno conseguenze
significative per lo sviluppo economico e
sociale di quelle regioni degli Stati
membri in cui la pesca rappresenta
un'industria importante.*

Motivazione

Trovare un equilibrio tra la necessità di conservare ecosistemi marini sostenibili dal punto di vista ambientale e l'esigenza di garantire lo sviluppo socioeconomico del settore della pesca rappresenta una priorità fondamentale.

MOTIVAZIONE

A seguito della riforma della politica comune della pesca adottata mediante il regolamento n. 2371/2002 del Consiglio, è risultato necessario adeguare il vecchio regolamento sulle licenze di pesca (regolamento n. 3690/93 del Consiglio) – cosa che, nell'ambito del nuovo quadro giuridico, la Commissione può fare in virtù dell'articolo 22, paragrafo 3.

Le licenze di pesca rappresentano un importante strumento di gestione della flotta, in particolare per quanto riguarda i limiti di capacità stabiliti agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e nel regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.

Sono due le ragioni che hanno indotto la Commissione ad elaborare il nuovo regolamento:

- a) in primo luogo, era necessario modificare le informazioni minime contenute nelle licenze di pesca per armonizzarle con le informazioni e la terminologia impiegate nel regolamento relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (regolamento n. 26/2004 della Commissione);
- b) in secondo luogo, occorre precisare il concetto di licenza di pesca allo scopo di definirne esattamente il ruolo in quanto strumento di gestione della flotta; tale ruolo era implicito nel precedente quadro giuridico, ma non era chiaramente formulato.

Infatti, la licenza non è soltanto un documento che prova che un armatore il quale opera con una particolare nave ha il diritto di esercitare l'attività di pesca, ma è anche l'espressione di un "diritto" di capacità, ovvero del diritto del titolare della licenza ad utilizzare una nave con una certa capacità di pesca.

La necessità di definire esattamente tale concetto è emersa dalle disposizioni di diritto comunitario che vietano di sostituire la capacità di un peschereccio smantellato con aiuti pubblici (articolo 11, paragrafo 2 del regolamento n. 2371/2002 del Consiglio). Disposizioni analoghe esistevano prima del 2002 nel regolamento sullo SFOP. Ecco perché il nuovo regolamento sulle licenze impone agli Stati membri di non rilasciare licenze di pesca la cui capacità aggregata eccederebbe i massimali di capacità stabiliti dalle disposizioni relative alla gestione della flotta.

Una proposta di regolamento della Commissione su tale materia ha ottenuto un parere favorevole da parte della commissione per la pesca e l'acquacoltura il 6 luglio 2005, è stata quindi approvata, ed entrerà in vigore a partire dalla data di abrogazione del regolamento n. 3690/93 del Consiglio. Il relatore è pertanto favorevole alla proposta della Commissione che afferma la necessità di abrogare senza indugio il regolamento.

Il relatore desidera in particolare rilevare che una serie di stock presenti nelle acque comunitarie continuano a diminuire, e che è pertanto necessario migliorare ed estendere le esistenti misure di conservazione. L'obiettivo dovrebbe consistere nel prevedere uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche viventi dell'acquacoltura, riconoscendo al contempo l'interesse del settore della pesca al proprio sviluppo a lungo

termine e alle proprie condizioni economiche e sociali, nonché l'interesse dei consumatori, tenendo presenti i limiti biologici e nel dovuto rispetto dell'ecosistema marino.

Le decisioni in materia di conservazione hanno conseguenze significative per lo sviluppo economico e sociale di quelle regioni degli Stati membri in cui la pesca rappresenta un'industria importante.